

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente delibera n 1138 del 15.11.1991 "Oneri di urbanizzazione secondaria - Quota spettante alla Chiesa Cattolica", con cui veniva deciso di assegnare alla Chiesa Cattolica la quota del 5% degli oneri di urbanizzazione secondaria incamerati dal Comune alla fine di ogni esercizio finanziario annuale, lasciando la quota del 2% alle altre confessioni religiose riconosciute;

Visto che tale deliberazione è stata assunta in ossequio a quanto previsto dall'art. 12 della legge 10/77, oggi abrogato da parte del D.P.R. 380/01;

Visti l'art. 5, comma 3, della legge 121/85 e l'art. 53 della legge 222/85 che, richiamando genericamente l'impegno delle "autorità civili" per il soddisfacimento delle esigenze relative alla costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali, conferiscono piena autonomia a Regioni e Comuni in materia di destinazione dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione;

Vista la deliberazione di Consiglio Regionale n 849 del 04.03.1998, che costituisce attuazione dell'art. 12 della legge 10/77 abrogato ed espresso richiamo alla norma della legge 222/85 ancora in vigore, dalla quale deriva l'obbligo del Comune di destinare una determinata quota percentuale degli oneri di urbanizzazione a favore degli Enti religiosi;

Rilevato che tale deliberazione afferma il principio della programmazione annuale, imponendo al Comune di determinare entro il 31 Marzo di ogni anno la specifica quota dei proventi da destinarsi agli Enti religiosi;

Vista la nota del tecnico incaricato del Settore Urbanistica in data 29.10.2007 prot. int. 19368/07, con la quale si proponeva di modificare la destinazione percentuale prevista dalla delibera di G.M. n 1138 del 1991 nel seguente modo:

- quota del 3,5% degli oneri di urbanizzazione secondaria alla Chiesa Cattolica,
- quota del 3,5% degli oneri di urbanizzazione secondaria alle restanti confessioni religiose;

Preso atto che nella seduta di Giunta Municipale in data 31.10.2007 si è deciso di destinare la quota del 4% alla Chiesa Cattolica e la quota del 3% alle restanti confessioni religiose;

Ritenuto di dover provvedere in merito, anche ai fini del rispetto degli adempimenti temporali spettanti all'Amministrazione Comunale;

Viste le leggi n 121/85 e n 222/85;

Vista la deliberazione di Consiglio Regionale n 849 del 04.03.1998;

A voti palesi unanimi;

## DELIBERA

- di modificare la quota percentuale dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, da versare alle varie confessioni religiose, stabilita dalla delibera di Giunta Municipale n 1138 del 15.11.1991, nel seguente modo:

- Chiesa Cattolica           4%

- altre confessioni religiose 3%

- di individuare quale responsabile del procedimento per gli adempimenti conseguenti il geom. Paolo Turrini.

---

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

**D E L I B E R A**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.